COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legg (*Rinvio del seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270) 559

PRESIDENTE 559

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) 560

PRESIDENTE 560, 561

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato* 560

NANNUZZI 560

NUCCI, *Relatore* 560

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 1o dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297); e della proposta di legge Fabbri Riccardo e Principe: Modificazioni e integrazioni della legge 1o dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Riccardo e Principe « Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto Centrale di statistica ».

In assenza del relatore onorevole Colleselli, il quale ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, ritengo opportuno rinviare la discussione. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è riviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici della amministrazione finanziaria ».

L'onorevole Nucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge di cui ho l'onore di essere il relatore. Ne do lettura:

« La locuzione " per una sola volta ", contenuta nell'articolo 39, 1° comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi « per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo » ?

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reinterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera ».

In definitiva, questo articolo sostitutivo chiarisce e precisa i termini del beneficio derivante a quegli impiegati che sono passati dai ruoli periferici della Amministrazione finanziaria ai ruoli centrali e che, pure avendo goduto di questo beneficio, essendo transitati in un ruolo diverso, chiedono la ulteriore applicazione del beneficio stesso, trattandosi appunto di una nuova posizione che è venuta a maturarsi in seguito a tale passaggio; in questo senso si ritiene di poter interpretare l'articolo 39 della legge 19 luglio 1962.

Mi sembra che la nuova formulazione rifletta e garantisca quel principio, cui abbiamo fatto riferimento nella precedente seduta, vale a dire il principio del *ne bis in idem*: ritengo, pertanto, che il provvedimento possa senz'altro essere approvato nel nuovo testo.

NANNUZZI. Sono d'accordo sulla nuova formulazione della proposta di legge, perché credo che essa elimini gli inconvenienti lamentati a proposito del vecchio testo. Vi è però una questione da sollevare: questa proposta di legge, anche nel nuovo testo, si riferisce ad una legge che non ha più vigore, avendo cessato di avere efficacia dal 31 dicembre 1966. Non si può, quindi, affermare che una norma viene interpretata in un nuovo modo quando la stessa non si applica più. Cosa si può fare, quindi? Richiamiamo in vita la norma? In tal caso, bisogna dirlo esplicitamente. E, come si applica nei confronti di coloro per i quali la norma era valida ed operante e poteva essere applicata, ma non lo è stata per ragioni interpretative? Oppure, si applica « ex novo », nei confronti di coloro che, trovandosi in quelle condizioni, hanno maturato oggi questo diritto?

Queste considerazioni devono essere attentamente valutate perché se si tratta di applicazione retroattiva, la legge deve dirlo esplicitamente; dobbiamo, cioè, dire che la disposizione si applica soltanto a coloro che, quando la legge era in vigore, avrebbero potuto essere promossi, qualora fosse stata data alla legge questa interpretazione. Anche in questo caso, però, sorge un problema: vi sono i posti da assegnare a coloro che dovrebbero essere promossi? Infatti le promozioni previste da quelle norme sono già avvenute, quindi non so se vi sono ancora dei posti disponibili; personalmente credo di no.

Ma un problema si pone anche se alla norma non si intende dare carattere retroattivo, in quanto non è pacifico se debbano essere promossi soltanto questi o anche coloro che tale diritto hanno maturato successivamente.

Si tratta, come ben si può vedere, di problemi la cui soluzione è determinante. Mi riservo, quindi, di esprimere il mio parere definitivo su questo disegno di legge quando avrò avuto una risposta precisa ai quesiti da me posti.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Sarei grato ai colleghi componenti la Commissione se volessero consentire un breve rinvio della discussione di questo provvedimento. Questa mia richiesta è motivata dal fatto che la formulazione del nuovo testo da me portato a conoscenza dei colleghi è stata predisposta dal Ministero delle finanze nei giorni passati e di essa è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al ministro del tesoro. Poiché tutto ciò è avvenuto non più di qualche gior-

no fa, non sappiamo ancora quali reazioni detti organi avranno nei confronti del nuovo testo.

Inoltre, nel corso di questa seduta, l'onorevole Nannuzzi ha fatto delle osservazioni che non è possibile trascurare e che io vorrei comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro affinché su di esse esprimano il loro parere. Non credo, inoltre, che vi possano essere delle difficoltà ad accogliere questa mia proposta in quanto il disegno di legge in esame, come si rileva anche dall'intervento dell'onorevole Nannuzzi, non riveste certo carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, ritengo si possa senz'altro accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal ministro Bertinelli. L'esame del disegno di legge, quindi, proseguirà in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO